



COMUNICATO UFFICIALE N.117

117/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 28/29 Novembre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto LONGO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo datato 05.09.2013, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Roberto Longo chiedeva la condanna della A.S.D. Civitavecchia al pagamento della somma di € 4.200,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata in data 29.10.2013 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali, assumendo il deposito di un ulteriore accordo economico successivo a quello fatto valere dal calciatore, chiedeva il rigetto del reclamo per indeterminatezza della domanda.

Replicava la difesa del calciatore che il deposito del secondo accordo economico doveva ritenersi integrativo rispetto al primo, concludendo quindi per la condanna al pagamento della sommatoria degli importi contenuta nei due accordi, dedotto l'acconto versato di € 800,00. In subordine insisteva per la condanna al pagamento del minor importo di cui al secondo accordo.

La C.A.E. rileva come non sussista la possibilità di una contemporanea efficacia di due accordi economici relativamente alla medesima stagione sportiva. Al secondo accordo sottoscritto va riconosciuto un effetto di revoca tacita dell'efficacia del primo accordo sottoscritto tra le parti.

Pertanto va accolta la domanda, proposta in via subordinata da parte del calciatore, di condanna al pagamento della somma di € 2.400,00 pari alla differenza tra l'importo concordato di € 3.200,00 e l'acconto di € 800,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando A.S.D. Civitavecchia a corrispondere al sig.Longo Roberto la somma di € 2.400,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio ibanbancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SALVINO/NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/09/2013 il sig.Fabio SALVINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.158,76 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di aver percepito rate per €.6.800,00richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.350,76.
Si rileva preliminarmente che in data 29/10/2013 il legale del calciatore faceva pervenire una quietanza liberatoria a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco STRECCIONI/A.S.D.MATERA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/08/2013 il sig.Francesco STRECCIONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.
Precisando di aver percepito rate per €.1.140,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.160,00 maturata fino al mese di Dicembre 2012.
Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 21 Novembre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Thiago Reway RESNER/VERONA CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/06/2013 il sig.Thiago Reway RESNER si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VERONA CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.200,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.6.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00.

Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 30 Ottobre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DELLA CALCIATRICE Laura VERRELLI/A.S.D.S.LAZIO C/5 C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/08/2013 la sig.na Laura VERRELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LAZIO C/5 C.F.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.250,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LAZIO C/5 C.F. al pagamento in favore della sig.na Laura VERRELLI della somma di €.250,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta RIZZI/U.S.D. C.F.REAL BARDOLINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/09/2013 la sig.na Roberta RIZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO al pagamento in favore della sig.na Roberta RIZZI della somma di €4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina CASSANELLI/S.S.LAZIO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/09/2013 la sig.na Cristina CASSANELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.LAZIO C.F. al pagamento in favore della sig.na Cristina CASSANELLI della somma di €10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria CARAMIA/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/09/2013 la sig.na Maria CARAMIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €3.700,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €3.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Maria CARAMIA della somma di €3.300,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I

9)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni ESPOSITO/A.S.D.MONTEROTONDO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2013 il sig.Giovanni ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MONTEROTONDO CALCIO (già A.S.D.CITTA' DI MARINO) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 21 Novembre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi CICINO/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2013 il sig.Luigi CICINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €17.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €8.322,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig. Luigi CICINO della somma di € 8.322,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DE ANGELIS/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/10/2013 il sig. Marco DE ANGELIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 14.980,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 10.844,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig. Marco DE ANGELIS della somma di € 10.844,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LANGELLA/A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/05/2013 il sig. Giovanni LANGELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (già A.S.D. CITTA' DI MARINO) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 21 Novembre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Geatano PIGNALOSA/A.S.D.MONTEROTONDO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/06/2013 il sig. Gaetano PIGNALOSA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MONTEROTONDO CALCIO (già A.S.D.CITTA' DI MARINO) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.500,00.

Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 21 Novembre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso BIANCO/A.S.D.MATERA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/10/2013 il sig. Tommaso BIANCO si rivolgeva a

questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.400,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €4.480,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.920,00.

Si rileva preliminarmente che la Società in data 4 Dicembre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo CAPODAGLIO/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/09/2013 il sig.Paolo CAPODAGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €18.075,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.747,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig.Paolo CAPODAGLIO della somma di €7.747,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio D'AMBROSIO/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2013 il sig.Antonio D'AMBROSIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €14.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €10.422,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig.Antonio D'AMBROSIO della somma di €10.422,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità

del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Marco APRUZZESE/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2013 il sig.Marco APRUZZESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.969,03 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.14.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.969.03.In sede d'udienza, il legale del calciatore presentava copia di un assegno bancario per €.1.000,00 consegnato dalla Società al calciatore come acconto sulla residua somma maggiore. Di conseguenza il petitum veniva modificato in €.8.969,03

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig.Marco APRUZZESE della somma di €.8.969.03. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/09/2013 il sig.Danilo CUCINOTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.800,00 relativa ai mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre e metà dicembre 2012 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig. Danilo CUCINOTTI della somma di € 4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CUCURNIA/S.P.A.L.2013 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/09/2013 il sig. Fabio CUCURNIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabio CUCURNIA della somma di € 2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Federico BUFALINO/A.S.D. RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/09/2013 il sig. Federico BUFALINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Federico BUFALINO della somma di € 6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto DI VITO/A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/05/2013 il sig. Roberto DI VITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 totale relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.500,00.

Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 29 Ottobre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CIAFREI/A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/09/2013 il sig. Fabio CIAFREI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.400,00.

La Società in data 23/10/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma senza allegare alcuna prova concreta alle stesse, dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal calciatore.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando

provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHA 1920 al pagamento in favore del sig.Fabio CIAFREI della somma di €.6.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo MENCIO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/09/2013 il sig.Leonardo MENCIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.23.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHA 1920 al pagamento in favore del sig.Leonardo MENCIO della somma di €.23.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BRUTTI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/09/2013 il sig.Francesco BRUTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHA 1920 al pagamento in favore del sig.Francesco BRUTTI della somma di €6.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Sabato CATALANO/A.C.SAVOIA 1908 S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/09/2013 il sig.Sabato CATALANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SAVOIA 1908 S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SAVOIA 1908 S.S.D. al pagamento in favore del sig.Sabato CATALANO della somma di €2.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto MONDELLO/POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2013 il sig.Alberto MONDELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale di €3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.D.COMPRENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig.Alberto MONDELLO della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

28)RICORSO DEL CALCIATORE LUCA PIANGENTE/A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2013 il sig.Luca PIANGENTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.A.C. PALAZZOLO ora A.S.P. SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.000,00, quale saldo fino al mese di dicembre 2012, in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig.Luca PIANGENTE della somma di €1.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

29)RICORSO DEL CALCIATORE Dario DE LUCA/A.S.P.SPORT CLUB MARSALA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/09/2013 il sig.Dario DE LUCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.A.C. PALAZZOLO ora A.S.P. SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig.Dario DE LUCA della somma di €.1.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

30)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia BINATTI/F.C.ATLETICO MONTICHIARI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Mattia BINATTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.CARPENEDOLO ora F.C.ATLETICO MONTICHIARI CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00.

Si rileva preliminarmente che il legale del calciatore in data 29 Novembre 2013, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma del calciatore.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

31) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/S.S.D.VERBANIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/09/2013 il sig. Francesco VISCOMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.7.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.750,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco VISCOMI della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

32) RICORSO DEL CALCIATORE Juan Ignacio EUGENIO/A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/09/2013 il sig. Juan Ignacio EUGENIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.8.770,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.230,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. PROGETTO CALCIO S.ELIA al pagamento in favore del sig. Juan Ignacio EUGENIO della somma di € 6.230,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

33) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/08/2013 il sig. Alessandro RINALDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro RINALDI della somma di € 2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

34) RICORSO DEL CALCIATORE Adolfo Daniele SPERANZA/A.S.D.ATLETICO AREZZO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2013 il sig. Adolfo Daniele SPERANZA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per € 19.615,00 (nette) richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 1.780,00 (nette)

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Adolfo Daniele SPERANZA della somma di €1.780,00 (nette). Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

35) RICORSO DEL CALCIATORE Eros PAVAN/A.S.D. I.S.M. GRADISCA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/05/2013 il sig. Eros PAVAN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. I.S.M. GRADISCA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €5.500,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. I.S.M. GRADISCA al pagamento in favore del sig. Eros PAVAN della somma di €5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Friuli V. Giulia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

36) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto CARRARO/A.C. M.M. SAREGO A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/04/2013 il sig. Alberto CARRARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C. MM SAREGO A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €3.842,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.658,00.

La Società in data 22/05/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze al calciatore.

In data 30/10/2013 la Scrivente Commissione convocava ufficialmente le parti all'udienza del 28/11/2013 per chiarimenti sulla richiesta del ricorrente. Nessuna delle parti è comparsa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo del Sig. Alberto CARRARO nei confronti della Società A.C. MM SAREGO A.S.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che, il termine ultimo per l'inoltro di un nuovo ulteriore reclamo relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 è scaduto il 30 Giugno 2013.

37) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BALZANO/U.S.D.PRO CAVESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/06/2013 il sig. Carlo BALZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.CAVESE 1919 al pagamento in favore del sig. Carlo BALZANO della somma di €4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

38) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PIANESE/S.S.D.ISCHIA ISOLAVERDE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/08/2013 il sig. Raffaele PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ISCHIA ISOLAVERDE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €15.493,20 relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio e Giugno 2013. La Società non presentava alcuna

memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.ISCHIA ISOLAVERDE al pagamento in favore del sig.Raffaele PIANESE della somma di €.15.493,20. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

39)RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria TOSCANO AGGIO/A.S.D.VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/09/2013 la sig.na Maria TOSCANO AGGIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.G.S.M.VERONA F.C.GREZZANA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.16.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.800,00. La Società in data 8/10/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma senza allegare alcuna prova concreta giustificativa di cui fa menzione nelle stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.G.S.M.VERONA F.C.GREZZANA al pagamento in favore della sig.na Maria TOSCANO AGGIO della somma di €.3.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 18 Dicembre 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag.Carlo Tavecchio